

REPUBBLICA ITALIANA N.584/04REG.DEC.IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7907
REG.RIC.(ruolo sez.2860/92)Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO
1992 ha pronunciato la seguenteDECISIONEsul ricorso in appello proposto dalle signore Rosa
LOCATELLI, nata a Terracina il 26 gennaio 1927, e Roberta ANNUNZIATA, nata a L'Aquila il
29 gennaio 1950, residenti in Terracina, difese dall'avvocato Roberto Nania e domiciliate presso
di lui in Roma, via delle Tre Madonne 16;controil comune di TERRACINA, costituito di in
giudizio in persona del commissario straordinario dottor Antonio Reppucci, difeso dall'avvocato
Luciano De Santis e domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Bevilacqua in Roma,
circonvallazione Clodia 29;per l'annullamentodella sentenza 3 dicembre 1991 n. 1114, notificata
il 6 ottobre 1992, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata
di Latina, ha respinto il ricorso delle appellanti contro il provvedimento del comune di Terracina
22 dicembre 1988 n. 8705, contenente ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza
concessione;Visto il ricorso in appello, notificato l'1 e depositato il 23 dicembre 1992;visto il
controricorso del comune di Terracina, depositato il 14 giugno 1993;vista la memoria difensiva
presentata dal comune resistente, datata 18 gennaio 1999;visti gli atti tutti della causa;visto
l'atto di rinuncia all'appello depositato il 5 dicembre 2000;relatore, all'udienza del 9 gennaio
2004, il consigliere Raffaele Carboni, e udito altresì l'avvocato Barbara Piccini, in sostituzione
dell'avvocato Luciano De Santis;ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.FATTO E
DIRITTOLe appellanti hanno depositato un atto di rinuncia all'appello, che non risulta notificato
al comune di Terracina. Poiché nel giudizio amministrativo la rinuncia è efficace anche senza
accettazione, la notificazione, prescritta dall'articolo 46 del regolamento di procedura emanato
con regio decreto 17 agosto 1907 n. 642, è da ritenere formalità non essenziale (quarta
sezione, 8 settembre 1987 n. 533), e in ogni caso va interpretata come ammissione e conferma
di sopravvenuto difetto d'interesse (quinta sezione, 3 giugno 1977 n. 553), tanto più che le
rinuncianti hanno menzionato una deliberazione della giunta comunale con cui il comune si è
impegnato a rilasciare la concessione edilizia in sanatoria per l'immobile a cui si riferisce il
giudizio.Le spese di giudizio vanno poste a carico delle rinuncianti, ai sensi dell'articolo 306,
ultimo comma, del codice di procedura civile, e si liquidano in € 1500.Per questi motiviIl
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta,dichiara estinto il giudizio e pone a
carico solidale delle ricorrenti le spese di giudizio a favore del comune resistente, liquidate in
millecinquecento euro.Così deciso in Roma il 9 gennaio 2004 dal collegio costituito dai
signori:Alfonso Quaranta presidenteRaffaele Carboni componente, estensoreChiarenza
Millemaggi Cogliani componentePaolo Buonvino componenteFrancesco D'Ottavi
componenteL'ESTENSORE IL PRESIDENTEf.to Raffaele Carboni f.to Alfonso Quarantall
SEGRETARIOf.to Francesco CutrupiDEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 17 febbraio 2004 (Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)IL DIRIGENTEf.to Antonio Natale